



Delibera n. 255

24 maggio 2024

Fascicolo 611/2024

(da citare nel riscontro)

Oggetto

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, area a rischio dissesto a monte dell'abitato Zona cantine - L. 160/2019 art. 1 commi da 51 a 58 - Fondo annualità 2022 - CIG: A043C2AF03. S.A.: comune di Sant'Angelo le Fratte – Asmel Consortile scarl

Riferimenti normativi

Art. 62-63 d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Responsabile del Progetto (RUP) – Responsabile di Fase (RFA) – Stazione appaltante qualificata – Gara per conto di altra stazione appaltante (non qualificata) – Nomina RUP della stazione appaltante qualificata

Stazione appaltante qualificata – Gara per conto di stazione appaltante non qualificata – Effettivo svolgimento dell'affidamento da parte della stazione appaltante qualificata

Massime

Ai sensi dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto – RUP.

Il Legislatore, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 62-63 e all'Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati; pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l'intera fase e adottare i relativi atti.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il "*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia dei contratti pubblici*", approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023;

Visti le segnalazioni pervenute e gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto;

Viste le richieste istruttorie dell'Autorità e i relativi riscontri forniti da Asmel Consortile scarl;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. U ANAC 37033 del 20.3.2024, nonché i riscontri forniti in data 5.4.2024 da Asmel Consortile scarl e in data 12.4.2024 dal comune di Sant'Angelo le Fratte (solo in seguito ad uno specifico sollecito dell'Autorità)

PREMESSA

L'affidamento in esame ha ad oggetto un servizio di progettazione di lavori per un importo complessivo di € 305.713,55, oltre oneri previdenziali ed assistenziali e IVA. Il bando di gara è stato pubblicato in data 29.12.2023 e la relativa documentazione è stata resa disponibile su piattaforma digitale¹.

In ragione dell'oggetto e dell'importo indicati, la procedura di affidamento in esame avrebbe dovuto essere necessariamente svolta da un soggetto qualificato, ex art. 62 co. 1 e 63 d.lgs. 36/2023. Tale qualifica è carente in capo al comune di Sant'Angelo le Fratte (beneficiario dell'intervento), che non compare nell'elenco gestito dall'Autorità, ex art. 63 co. 1 d.lgs. 36/2023. Pertanto, l'ente comunale, con delibera giuntale n. 105/2023 e successiva delibera consiliare di ratifica n. 52/2023, ha affidato la fase di selezione del contraente ad Asmel Consortile scarl, al tempo iscritta nell'elenco di cui all'art. 63 co. 1 d.lgs. 36/2023.

All'esito dell'istruttoria condotta e dalla documentazione di gara esaminata è emerso che:

- Asmel Consortile scarl dovrebbe svolgere la fase di selezione del contraente per conto dell'ente comunale;
- i rapporti tra i due enti sono disciplinati dal regolamento operativo di Asmel consortile scarl (allegato alla delibera 52/2023 e trasmesso da Asmel Consortile scarl in data 11.3.2024);
- responsabile unico del progetto (RUP) dell'affidamento è un tecnico, dipendente dell'ente comunale, autonominatosi con decisione a contrarre in data 27.12.2023;
- responsabile della fase di affidamento (RFA) dell'affidamento è un architetto, nominata con atto del 21.12.2023, firmato solo analogicamente da Asmel Consortile scarl;
- Asmel Consortile scarl ha redatto la documentazione di gara secondo le indicazioni dell'ente comunale, ha proceduto alle pubblicazioni di legge e ha acquisito il CIG di gara;

¹ <https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=18562>



- durante lo svolgimento della gara sono stati pubblicati diversi chiarimenti, per lo più a firma del RUP, i cui contenuti appaiono contraddittori;
- la nomina della commissione giudicatrice è avvenuta con determina del RUP n. 57 del 6.2.2024;
- i termini per presentare offerta sono scaduti in data 29.1.2024 e sono pervenute n. 8 offerte.

Con comunicazione di avvio del procedimento prot. U n. 37033 del 20.3.2024, sono state evidenziate talune criticità, in relazione alle quali Asmel Consortile scarl ha fornito riscontro in data 5.4.2024, mentre il comune di Sant'Angelo si è sostanzialmente riportato al contenuto della relazione di Asmel Consortile scarl.

Le criticità evidenziate non paiono superate neanche a seguito dei chiarimenti offerti in sede istruttoria e sono di seguito indicate. Si precisa che, per comodità espositiva, vista anche la esiguità dei riscontri ricevuti, degli stessi è dato atto nell'ambito dei seguenti paragrafi.

DIRITTO

1. Violazione dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023: omessa nomina del responsabile del progetto da parte della stazione appaltante qualificata.

1.1) In sede di avvio del procedimento è stata contestata la violazione dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023 – il quale dispone: "*Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza*" – in quanto, nel caso in esame, Asmel Consortile scarl ha nominato solo un responsabile di fase, peraltro con atto firmato solo in via analogica, in violazione dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 36/2023.

Diversamente, Asmel Consortile scarl, in quanto soggetto qualificato, avrebbe dovuto nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023.

1.2) In sede istruttoria, le parti hanno motivato la scelta in quanto hanno ritenuto di differenziare le competenze tra RUP (che sarebbe responsabile della fase di progettazione ed esecuzione del contratto) e RFA (responsabile della fase di affidamento).

1.3) Ai sensi dell'art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell'affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l'ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto - RUP (cfr. anche Parere MIT n. 2286/2023).

Deve ammettersi che il dato normativo può essere foriero di dubbi applicativi, sia nella parte in cui sembra sottendere la necessità della nomina di un RUP anche da parte della stazione



appaltante beneficiaria dell'intervento (possibilità prevista in caso di acquisti aggregati dall'art. 15 co. 9 d.lgs. 36/2023 e dall'art. 9 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), sia nella parte in cui non descrive chiaramente i compiti dei RUP e dei responsabili di fase (eventualmente ricavabili dai compiti del RUP descritti, per ciascuna fase, dagli artt. 7 e 8 dell'Allegato I.2 d.lgs. 36/2023), lasciando un certo margine discrezionale alle diverse prassi applicative.

Tuttavia, la nomina del RUP da parte dell'ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.

Diversamente opinando, ammettendo cioè che l'ente qualificato nomini solo un RFA, quest'ultimo sarebbe sottoposto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del soggetto beneficiario (ai sensi dell'art. 15 co. 4, ultima parte d.lgs. 36/2023), che tuttavia sarebbe non qualificato.

Inoltre, deve osservarsi che la nomina del RFA, nel caso di specie, è avvenuta in via analogica, ciò rappresentando una chiara violazione dell'art. 19 co. 3 d.lgs. 36/2023, che impone la completa digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e quindi di tutti gli atti adottati nell'ambito delle procedure di gara.

Deve evidenziarsi che la nomina in via analogica non consente di attribuire data certa all'atto di nomina con tutte le conseguenze in termini di giuridica rilevanza degli atti successivamente adottati dal soggetto nominato.

2. Violazione dell'art. 62-63 e dell'art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023: svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato.

2.1) In sede di avvio del procedimento è stata contestata la violazione dell'art. 62 co. 2 d.lgs. 36/2023, in quanto la gara in esame è stata condotta dal comune di Sant'Angelo le Fratte (non qualificato), invece che da Asmel Consortile scrl (al tempo, soggetto qualificato).

L'ente comunale, non avendo il necessario livello di qualificazione, si è rivolto ad Asmel Consortile scrl, affinché quest'ultima svolgesse la fase di affidamento per conto della prima (ex art. 62 co. 1-2 d.lgs. 36/2023). Pertanto, Asmel Consortile scrl avrebbe dovuto condurre l'intera fase di gara (ex art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023 (cfr. sul punto Cons. St. 2544/2024, ancorché relativa al d.lgs. 50/2016).

Come emerso in sede istruttoria, invece, alcuni atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti la fase di gara sono stati adottati dall'ente comunale non qualificato; in particolare, il RUP (nominato dall'ente comunale non qualificato) ha risposto alla maggior



parte dei quesiti pervenuti (peraltro con esiti quantomeno contraddittori) e ha nominato la commissione giudicatrice.

Inoltre, il regolamento operativo dei servizi resi da Asmel Consortile scarl, posto a base del rapporto tra l'ente comunale e la società, prevede che: *"per la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante, Asmel Consortile, oltre a quanto sopra elencato, svolge anche le seguenti attività:*

gg) profilazione della S.A. come Centro di Costo di Asmel Consortile, nella gestione del CIG, dalla fase di Pubblicazione fino alla Proposta di Aggiudicazione

hh) redazione del bando e disciplinare nel rispetto delle indicazioni contenute nella determina a contrarre, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti.

ii) verifica con il RUP in merito al pieno recepimento delle indicazioni fornite dalla S.A.

jj) trasmissione al RUP della SA dei verbali di Gara e della Proposta di Aggiudicazione formulati dalla Commissione di Gara.

Restano di esclusiva competenza della Stazione Appaltante tutti i provvedimenti che competono all'organo di amministrazione attiva, oltre ad ogni attività contrattuale conseguente all'aggiudicazione della procedura di gara." (pag. 4).

Quindi, anche esaminando le altre parti del citato regolamento (lett. i-z, pag. 2-3), emerge che Asmel Consortile scarl svolge mere funzioni di supporto, riconducibili solo ai servizi di committenza ausiliari descritti dall'art. 3, co. 1, lett. z), n. 1, 2 e 3² dell'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 e non assume la ulteriore attività di *"gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata"* (art. 3, co. 1, lett. z), n. 4 dell'Allegato I.1 del d.lgs. 36/2023).

- 2.2) Nella memoria presentata da Asmel Consortile scarl in data 5.4.2024 (e alla quale anche il comune ha fatto rinvio), le parti si sono limitate ad affermare che la redazione del bando e del disciplinare, da parte di Asmel Consortile scarl, è avvenuta replicando il contenuto della decisione a contrarre dell'ente comunale non qualificato e che il RUP nominato dal comune (non qualificato) ha ritenuto di rispondere ai quesiti in quanto RUP.
- 2.3) Le criticità contestate in sede di avvio del procedimento devono ritenersi confermate. Il Legislatore, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 62-63 e all'Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, ha riservato a soggetti

² "z) «attività di committenza ausiliaria», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;"



qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati; pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l'intera fase e adottare i relativi atti.

Se invece gli atti e i provvedimenti della fase di affidamento sono adottati dalla stazione appaltante non qualificata è di fatto eluso il sistema di necessaria qualificazione, integrandosi un vizio di incompetenza.

L'attuale sistema di qualificazione non esclude forme di collaborazione tra stazioni appaltanti (previste dall'art. 62 co. 14 d.lgs. 36/2023), senza tuttavia derogare alla suddetta regola.

Parimenti si devono evitare applicazioni meramente formalistiche, ma invero elusive del principio di necessaria qualificazione, e garantire un sostanziale ed effettivo svolgimento della fase di affidamento da parte di soggetti adeguatamente qualificati.

Nel caso in esame, è integrata la violazione dell'art. 62 d.lgs. 36/2023, in quanto una parte significativa degli atti della fase di affidamento è stata adottata dall'ente comunale non qualificato e, in ogni caso, Asmel Consortile scarl non ha assunto l'obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto dell'ente comunale, come emerso all'esito dell'attività istruttoria condotta dall'Autorità e dall'esame del regolamento operativo del 18.3.2023 (e come peraltro non smentito dalle parti in sede di memorie).

Peraltro, anche la redazione del bando e disciplinare in mera replica alle indicazioni dell'ente non qualificato, secondo la tecnica del "copia ed incolla", come avvenuto nel caso di specie, è ulteriore indice dell'elusione del principio in parola. Tanto è vero che, come si vedrà oltre, il disciplinare di gara contiene errori imputabili alla obliterazione degli obblighi gravanti sul soggetto qualificato.

In sintesi, sulla base di quanto emerso dalla documentazione esaminata - ferma ogni ulteriore considerazione sulla natura giuridica e la legittimazione di Asmel Consortile scarl contenuta nella Delibera ANAC 195/2024 - sembra che Asmel Consortile scarl abbia svolto solo attività di consulenza e assistenza nelle procedure di appalto e di messa a disposizione della piattaforma, non anche la fase di affidamento per conto di altri soggetti (non qualificati), non adottando i necessari e specifici atti e provvedimenti caratterizzanti la fase di affidamento.

- 2.4) Per opportuna completezza, va soggiunto che con Delibera 195 del 23.4.2024, Asmel Consortile scarl è stata sospesa dall'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, stante la presenza di diverse criticità, con ciò allo stato essendole precluso *pro futuro* lo svolgimento delle procedure di affidamento.



3. Violazione dell'art. 29 d.lgs. 50/2016: omessa pubblicazione dei c.v. della commissione giudicatrice

In sede di avvio del procedimento è stata contestata la violazione dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 per omessa pubblicazione dei c.v. dei componenti della commissione giudicatrice.

Sul punto, in sede di memorie Asmel Consortile scarl si è limitata ad affermare di aver ricevuto l'atto di nomina della commissione da parte del comune e, in un precedente riscontro istruttorio del 16.2.2024, ha inviato i c.v. dei componenti della commissione giudicatrice; il comune non ha eccepito nulla al riguardo.

La criticità pare doversi confermare.

Il bando della gara in oggetto è stato pubblicato in data 29.12.2023; pertanto, ai sensi dell'art. 225 co. 2 d.lgs. 36/2023 trova applicazione l'art. 29 d.lgs. 50/2016, il quale impone, tra l'altro, di pubblicare i curricula dei membri della commissione giudicatrice. Obbligo che permane, per gli affidamenti indetti successivamente al 1° luglio 2023, ex art. 28 d.lgs. 36/2023.

Come detto la commissione giudicatrice è stata nominata dal RUP dell'ente comunale; tuttavia, i curricula dei membri nominati non risultano pubblicati né sulla piattaforma digitale, né nella sezione amministrazione trasparente, né è stata data prova *aliunde* dell'adempimento dell'obbligo.

4. Contraddittorietà delle FAQ. Potenziale modifica delle condizioni di partecipazione

4.1) In sede di avvio del procedimento, è stata contestata la pubblicazione sulla piattaforma digitale della gara ³ di una serie di chiarimenti sostanzialmente contraddittori, soprattutto rispetto alla documentazione di gara, adottati per lo più da parte del RUP dell'ente comunale non qualificato.

In particolare, è emerso che il disciplinare di gara ha contenuto poco chiaro: prevede infatti requisiti di partecipazione oggettivamente sproporzionati rispetto all'oggetto dei servizi di progettazione posti a base di gara, in quanto l'ultima colonna della tabella di pag. 17 indica importi di servizi identici al valore delle opere per le quali i servizi stessi dovrebbero essere resi (ad eccezione che per il rilievo topografico), oltre che residui riferimenti agli abrogati d.lgs. 50/2016 o al d.m. 263/2016 (cfr. par. 6.1).

Inoltre, a fronte di alcuni quesiti formulati dagli operatori economici, in taluni chiarimenti si afferma che l'importo dei servizi richiesti come requisito di partecipazione (soprattutto geologici) deve essere *pari* al valore dell'opera da progettare (es. chiarimento n. 10 e 13), mentre in altri chiarimenti si afferma che il valore del servizio deve essere *solo correlato* all'importo delle opere (es.: chiarimento n. 18).

³ <https://piattaforma.asmecomm.it/gare/dettaglio.php?codice=18562>

In altri chiarimenti si fa riferimento al necessario possesso da parte del concorrente di attestazioni SOA (OS.20A), pur avendo l'appalto ad oggetto un servizio e non un lavoro; così lasciando sorgere dubbi in ordine alla natura mista del contratto (servizi e lavori) e soprattutto ad una potenziale modifica dei requisiti di partecipazione (atteso che il disciplinare non richiede il possesso di nessuna attestazione SOA).

In altri casi ancora (chiarimento n. 7) sembra richiedersi la presenza del topografo all'interno del raggruppamento, ai fini della partecipazione, senza che invero tale figura sia richiamata dal par. 6.1 del disciplinare (recante la indicazione dei requisiti di idoneità professionale). Anche in tal caso il chiarimento pubblicato appare modificare i requisiti di partecipazione o comunque si pone in contrasto con la disciplina di gara.

- 4.2) Sul punto in sede istruttoria, il responsabile di fase (di Asmel Consortile scarl) ha precisato che invero gli importi si riferivano al valore delle opere e non a quello dei servizi e che, come requisito di partecipazione, non è prevista una SOA, né la presenza di un topografo. Con nota del 5.4.2024, le parti si sono limitate ad affermare che alcuni chiarimenti sono stati adottati dal RUP del comune in quanto tale e che sono state presentate n. 8 offerte.

- 4.3) Anche in tal caso devono confermarsi le criticità contestate.

Al riguardo deve richiamarsi la ampia e consolidata giurisprudenza, a mente della quale "*Chiarimenti della stazione appaltante possono, infatti, costituire interpretazione autentica con cui l'Amministrazione spiega la propria volontà provvedimento (Cons. St., sez. III, 7 febbraio 2018, n. 781), meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 290; id., sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341): ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le chiarificazioni fornite dall'Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1889), in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono (Cons. St., sez. V, 5 settembre 2023, n. 8176; id., sez. III, 28 settembre 2020, n. 5708).*

I Chiarimenti non sono invece ammissibili allorquando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle né integrarle, assumendo le previsioni della legge di gara carattere vincolante per la Commissione giudicatrice (Cons. St., sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441); dette fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante.



Con i chiarimenti non sono, dunque, possibili operazioni manipolative, potendo essi solo contribuire, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio, violandosi altrimenti il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 2 settembre 2019, n. 6026)" (Cons. St., II, 9254/2023; ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 02.01.2024 n. 50; Cons. St., sez. V, 7.9.2022, n. 7793; id., sez. III, 7.1.2022, n. 64; id., sez. VI, 2.3. 2017, n. 978; id., sez. III, 13.1.2016, n. 74; id. 20.4.2015, n. 1993; id., sez. VI, 15.12.2014, n. 6154).

Tanto ciò premesso, si osserva che i chiarimenti pubblicati sulla piattaforma di gara sono oggettivamente ambigui e contraddittori, soprattutto rispetto al contenuto del disciplinare di gara; tanto da lasciar sorgere il dubbio che siano modificati o introdotti nuovi requisiti a base di gara, potendo indurre in errore i concorrenti potenzialmente interessati alla partecipazione, in violazione del principio della fiducia, di cui all'art. 2 d.lgs. 36/2023.

Non dirimente appare la circostanza che, secondo quanto dichiarato dalle parti, siano state presentate n. 8 offerte, poiché, pur volendo valorizzare il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023), questo deve coordinarsi con l'altro principio ordinante dell'accesso al mercato (art. 3 d.lgs. 36/2023), dovendosi ritenere che la gravità delle complessive criticità emerse nel caso in esame conduca ad una prevalenza del secondo sul primo.

È opportuno aggiungere che i chiarimenti citati sono stati adottati dal RUP dell'ente comunale non qualificato il che, oltre a costituire autonoma criticità (cfr. par. 2), evidenzia plasticamente le conseguenze e gli effetti derivanti da una gestione della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato.

5. Raccomandazioni dell'Autorità

Complessivamente valutate, le criticità emerse appaiono estremamente gravi, afferendo sia alla competenza dello svolgimento del procedimento di gara che alla sua concreta conduzione. In particolare, i chiarimenti pubblicati evidenziano una certa approssimazione nella gestione della procedura e, soprattutto, hanno creato una situazione di oggettiva incertezza in ordine al contenuto dei requisiti di partecipazione, certamente incidente sul regolare svolgimento della procedura di gara e sull'interesse a partecipare da parte di altri concorrenti (oltre gli otto indicati dal comune).

L'Autorità, dunque, **raccomanda** di annullare in autotutela la procedura di gara espletata e di riavviarla affidandone lo svolgimento a soggetto adeguatamente qualificato, ai sensi dell'art. 62 e 63 d.lgs. 36/2023, il cui elenco è liberamente consultabile sul sito dell'Autorità <https://qualificazione-sa.anticorruzione.it/qualificazione>.

Appare opportuno **raccomandare** ulteriormente di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto adeguatamente qualificato, anche nella concreta gestione dei singoli atti del procedimento.



Per tutto quanto esposto, il Consiglio dell'Autorità, ai sensi dell'art. 18 del "*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia dei contratti pubblici*", approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023

DELIBERA

che l'affidamento in oggetto è caratterizzato dalle criticità esposte ai par. 1, 2, 3 e 4 ed esprime le raccomandazioni di cui al par. 5.

Si invitano le parti a comunicare all'Autorità le eventuali determinazioni che intende assumere al riguardo, entro il termine di **20 giorni** dalla comunicazione della presente delibera.

Ai sensi dell'art. 22, co. 1, del predetto Regolamento, la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità e se ne dispone la pubblicazione anche sul sito istituzionale del comune di Sant'Angelo le Fratte.

Si avvisa che la reiterazione delle violazioni accertate nella presente delibera può dar luogo all'attivazione dei poteri di cui all'art. 220, co. 3, d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. j) del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria) - Del. n. 268 del 20.06.2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 maggio 2024

Il Segretario Laura Mascali